

Oggetto: Atto n. 930 - Proposte di emendamento del Cons Carissimi in sostituzione delle proposte di emendamento prot. n. 20230006236

Direzione: Entrata


Corrispondenti: Carissimi Daniele (mail)

Nome File: Emendamenti_PDL_Auri_atto_930_definitivi_110424.pdf.p7m

Impronta: 2CC7EEE5C811DD68938CDBF59E594EBC5996F3778BE4B2F372C2D4B8BFA1F3C6

APPROVATI
S

1



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Perugia, 11 aprile 2024

**Ai Presidenti
Della Prima e Seconda Commissione
Consiliare Permanente**

OGGETTO: Emendamenti all'Atto n. 930 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti) in sostituzione degli emendamenti prot. n. 20230006336 del 19/10/23

- Il Titolo della proposta di legge, Atto n. 930, è sostituito dal seguente: “*Ulteriori modificazioni e integrazioni alla Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)*”.

- Gli articoli da 1 a 22 dell'Atto n. 930 sono sostituiti dai seguenti:


“Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 11/2013)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), le parole: “La presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Nello specifico, la presente legge.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità;”

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2013, dopo le parole “d.lgs. 152/2006” sono aggiunte le seguenti “, nonché dei principi dell'economia circolare e del



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088”.

Art. 2

(Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 11/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2013, dopo le parole “gestione integrata dei rifiuti.” sono inserite le seguenti “L’AURI ha sede legale e operativa a Perugia e una sede operativa a Terni.”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“1-bis. L’AURI informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza, e assicura il pareggio di bilancio.”

3. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

“4. L’AURI esercita le proprie funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’intero ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2. L’AURI, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal proprio statuto. Le deliberazioni dell’AURI sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.”

4. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 11/2013, è aggiunto il seguente:

“6-bis. I costi di funzionamento dell’AURI sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti, nel rispetto della normativa nazionale vigente.”


Art. 3

(Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 11/2013)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2013, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2013, è aggiunta la seguente:

“d-bis) il Direttore.”.



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11/2013, è aggiunto infine il seguente periodo:
“Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000.”

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 11/2013)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2013, dopo le parole “Consiglio direttivo dell'AURI” sono inserite le seguenti parole “e l'Assemblea”.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 11/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 11/2013, le parole “alla predisposizione” sono sostituite dalle parole “all'adozione”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 11/2013, le parole “alla predisposizione” sono sostituite dalle parole “all'adozione”.

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:
“c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis;”.


4. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:
“e) alla verifica della correttezza dei Piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e successiva trasmissione all'Autorità;”.

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è inserita la seguente:
“e-bis) alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale;”

6. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:
“f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale;”

7. Le lettere h) e i) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 sono sostituite dalle seguenti:

*[sub
commodo]*



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

“h) all’approvazione dell’attività di controllo da parte delle strutture competenti dell’AURI sull’osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori;

i) all’approvazione dell’attività di controllo da parte delle strutture competenti dell’AURI sull’attività dei soggetti gestori, in ordine all’attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa;”

j) a deliberare il conferimento dell’incarico al direttore, ai sensi dell’articolo 8-bis;

k) all’adozione dell’atto di individuazione del revisore unico dei conti e del revisore supplente previa estrazione a sorte ai sensi dell’articolo 8;

l) a stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti.

Art. 6

(Modificazioni all’articolo 7 della l.r. 11/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, dopo le parole “da essi delegati” sono aggiunte le seguenti: “ed è presieduta dal Presidente dell’AURI”.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente dell’AURI convoca l’Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell’AURI, convoca l’Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche.”


3. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, lo Statuto e il regolamento di organizzazione da sottoporre all’approvazione definitiva della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 2. Allo stesso modo si procede per le modifiche ai suddetti atti;”.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, dopo le parole “Revisore unico dei conti” sono aggiunte le seguenti: “e il revisore supplente in seguito all’adozione dell’atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo”.

5. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, le parole: “di cui all’articolo 13 della l.r. 11/2009, così come modificato dall’articolo 14 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13-bis”.

6. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

“g) validare i Piani Finanziari elaborati dai gestori dei servizi nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo;”

7. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, dopo la parola “servizi” sono aggiunte le seguenti “e il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo”.

8. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, le parole “Le deliberazioni” sono sostituite dalle seguenti: “In prima convocazione, le deliberazioni”. *Refuso*

9. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013 è aggiunta la seguente: “ i bis) approva l’entità dell’indennità dovuta ai comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di smaltimento, tenendo conto:

1. della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità;
2. delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati;
3. della quantità e qualità dei rifiuti movimentati;
4. del traffico dei mezzi pesanti.”

10. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 11/2013, le parole “Le deliberazioni” sono sostituite dalle seguenti: “In prima convocazione, le deliberazioni”.

11. Dopo il comma 4 dell’articolo 7, è inserito il seguente:

“4-bis) In seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide purché sia presente almeno un quarto dei comuni componenti l’Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.”

12. Dopo il comma 5 dell’articolo 7, è aggiunto il seguente:

“5-bis. L’Assemblea, nell’esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.”

Art. 7

(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 11/2013)

1. L’articolo 8 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 8 (Revisore unico dei conti)



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI.
2. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttivo a seguito dell'estrazione a sorte dall'elenco istituito ai sensi del decreto del Ministro degli Interni 15 febbraio 2012, n. 23. L'estrazione avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, le quali garantiscono in ogni caso la casualità della scelta del nominativo. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo riferimento, rispetto alla classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti. Il Revisore unico resta in carica tre anni. Con le medesime modalità il Consiglio direttivo individua altresì un revisore supplente.
3. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'AURI e al Presidente della Giunta regionale.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 8

(Integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (Direttore)

1. L'AURI ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo ed individuato, nell'ambito di una procedura comparativa, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.
2. L'incarico del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Il direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio direttivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

3. Alla nomina del direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

4. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio direttivo e all'Assemblea;
- b) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adotta gli atti generali di organizzazione del personale;
- d) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- e) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
- f) provvede alla predisposizione degli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) ed alla loro sottoposizione al Consiglio direttivo, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 91/2011 e al D.Lgs. 118/2011 e dei principi ivi previsti”;
- g) provvede alla gestione dei rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI;
- h) provvede alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- i) predisponde il Piano d'Ambito.

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2013)


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall'Assemblea, nonché le modificazioni, sono approvati dalla Giunta regionale.”

2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013, dopo le parole “dell'AURI”, sono inserite le seguenti: “nonché la loro durata.”

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“d) garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici;”.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare

Legge Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

4. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013, le parole "individua la sede legale dell'AURI e" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo,".

5. Al comma 5 dell'articolo 9, le parole "con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 11/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013, le parole "di cui all'articolo 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti parole "di cui all'articolo 9".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 11/2013)

1. Le lettere n) e o) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2013 sono abrogate.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 11/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"Il Piano d'ambito per il servizio idrico è predisposto dal Direttore dell'AURI, è adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI stesso, nel rispetto dell'articolo 149 del d. lgs. 152/2006, dell'art. 10 del d.l. 70/2011 e dell'art. 21 del d.l. 201/2011."

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/2013, le parole "è di norma" sono sostituite dalle parole "può essere aggiornato".

Art. 13

(Ulteriore integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 11/2013, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis (Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare

Legge Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell'articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso il suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'Ambito è approvato definitivamente dall'Assemblea dell'AURI.

3. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

4. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1 contiene un programma di interventi necessari a rendere operativi gli obiettivi fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente nonché dell'evoluzione demografica, tecnologica ed economica del territorio. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:

- a) il modello di raccolta dei rifiuti valido per l'intero ambito e le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
- b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all' articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
- c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi;
- d) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- e) il piano finanziario, che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;



- f) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti;
6. Il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.”

Art. 14

(Ulteriore integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo il TITOLO II e l'articolo 14 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti Titoli: “TITOLO II-BIS FORME DI COLLABORAZIONE” e “TITOLO II-TER VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI”.

2. Nel Titolo II-bis di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 14-bis (Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste riconosciute, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'AURI promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. La Consulta degli utenti svolge le seguenti funzioni:

- a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
- b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;




Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

- c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
- d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con AURI e/o con i gestori;
- e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- g) segnala all'AURI la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;
- h) trasmette all'AURI e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- i) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.

Art. 14-ter (Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'Ambito territoriale ottimale, è istituita presso l'AURI la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione di tutti i gestori operanti nel territorio regionale.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.
4. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

- a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
- b) rappresenta all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio;
- c) partecipa alla sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati promossa dalla Consulta degli utenti;
- d) elabora proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.”.

3. Nel Titolo II-ter di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14-quater (Vigilanza e sanzioni)

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 4, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali.


Art. 14-quinquies (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'AURI, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentita l'AURI, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI.

3. Il commissario nominato si avvale delle strutture dell'AURI, la quale è tenuta a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. L'AURI conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AURI non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.”.



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 15 (Abrogazioni)

1. Gli articoli 10 e 14 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il contratto di lavoro del Direttore dell'AURI in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il Revisore unico dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3. La Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 11/2013 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti istituita ai sensi dell'articolo 14 bis della l.r. 11/2013 come inserito dalla presente legge.
4. Le previsioni del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 14 della l.r. 11/2013 vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 11/2013 come inserito dalla presente legge.
5. L'Assemblea dell'AURI, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche allo Statuto al fine di adeguarsi a quanto disciplinato dalla presente legge.


sostituito
com emend.
da menti
Ass. Morroni

Art. 17 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente atto si propone di sostituire gli articoli dall'1 al 22 della Proposta di legge di cui all'Atto 930 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti) depositata in data 26 maggio 2021.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare

Lega Umbria


Il Consigliere

Daniele Carissimi

Con tale proposta di legge si proponeva invero l'integrale abrogazione della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e la sua sostituzione con le disposizioni contenute nella proposta di cui all'Atto 930. All'epoca della predisposizione di tale atto, tuttavia, era stata condotta una approfondita analisi del quadro normativo e regolatorio esistente in tema di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al termine del quale erano emerse una serie di criticità ritenute superabili solo tramite una complessiva revisione della l.r. 11/2013.

In particolare, con l'Atto 930 si era inteso intervenire sull'assetto normativo vigente al fine, da un lato, di superare lo scollamento tra il dettato della L.R. 11/2013 e l'attuale modello di gestione dei servizi che ancora risente dei retaggi del passato e, dall'altro, di offrire all'AURI strumenti di governance adeguati e in grado garantire un dialogo costruttivo con gestori ed utenti dei servizi. Nel dettaglio, la proposta di legge depositata mirava a garantire una maggiore celerità degli iter decisionali e ad assicurare la tutela delle esigenze dei comuni più piccoli, nonché a rendere più agile ed efficace il dialogo tra AURI e i gestori ed utenti dei servizi, da un lato semplificando la struttura e i procedimenti decisionali della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e, dall'altro introducendo un nuovo organo, la Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con la finalità di garantire la rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti all'interno del territorio regionale. Ancora, la proposta di legge di cui all'Atto 930, nella sua formulazione originaria, mirava ad introdurre la possibilità per AURI di incrementare il proprio organico e fare fronte ai fabbisogni di personale anche attraverso l'indizione di concorsi pubblici, così garantendo maggiore stabilità e continuità nell'espletamento delle funzioni ed attività svolte. Infine, si suggeriva l'attribuzione alla Regione del potere di sostituirsi ad AURI in caso di accertata inerzia e grave inadempimento nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la nomina di appositi commissari *ad acta* al fine ultimo di garantire agli utenti una maggiore qualità dei servizi erogati.

Ciò posto, a seguito dell'articolato e approfondito confronto condotto con i soggetti a vario titolo interessati dall'applicazione delle norme di cui alla l.r. 11/2013 in ordine alle proposte di revisione della stessa contenute nell'Atto 930, è emerso che l'introduzione, in un momento storico particolarmente delicato dal punto di vista economico e sociale come quello appena trascorso, nel quale la pandemia da Covid-19 e lo scoppio del



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

conflitto russo-ucraino hanno inciso significativamente anche sui modelli di erogazione dei servizi pubblici del nostro Paese, avrebbe avuto una portata dirompente nell'attuale sistema regionale di gestione del SII e del SGIR e avrebbe potuto generare un'*impasse* nell'erogazione dei servizi. Ciò, da un lato, in ragione della pervasività degli effetti delle norme contenute nella proposta di legge di cui all'Atto 930 sull'intera regolamentazione dei servizi e, dall'altro, in ragione della necessità di tenere conto degli aspetti tecnici correlati, tra l'altro, alle concessioni dei servizi già in essere sia per l'idrico che per i rifiuti.


A fronte di ciò si è dunque ritenuto più opportuno, in questa fase, abbandonare l'idea di una revisione integrale della l.r. 11/2013, in favore di un approccio più graduale e mitigato basato sull'introduzione progressiva di modifiche puntuali alla norma vigente, partendo dagli aspetti più urgenti e bisognosi di intervento e limitandosi a porre oggi le basi per una futura revisione sistemica dell'interno impianto normativo nel senso sopra descritto.

Tanto premesso, con la presente proposta emendativa si è provveduto a sostituire integralmente gli articoli dall'1 al 22 della proposta di legge di cui all'Atto 930 con una serie di disposizioni puntuali volte ad introdurre specifiche modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2013 attualmente vigente.

Si illustrano dunque di seguito le principali proposte di intervento contenute nel presente Atto, il cui spirito e le cui finalità in ogni caso rispecchiano le proposte originariamente formulate.

In primo luogo, si è provveduto ad inserire all'interno dell'articolo 1 (Oggetto è finalità), un primo comma volto a precisare l'ambito di applicazione della l.r. 11/2013 e a renderne immediatamente comprensibile il perimetro in termini di regolazione dei servizi pubblici ambientali di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In secondo luogo, si è inteso proporre l'inscrimento, tra i principi che devono guidare la Regione e gli altri soggetti pubblici nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di SGIR, quello della prossimità, sancito dall'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006, e quelli dell'economia circolare e del *Do No Significant Harm (DNSH)* recentemente introdotto a livello europeo per ridurre l'impatto delle attività svolte sulle principali matrici ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile.

In secondo luogo, con la presente proposta emendativa si suggerisce l'introduzione di una serie di modifiche e integrazioni all'articolo 3 dedicato 'specificamente all'AURI. Innanzitutto, si propone di stabilire che l'Autorità, oltre ad avere una sede legale ed operativa a Perugia (come già oggi accade) abbia anche una sede operativa a Terni, al fine di garantire una maggiore omogeneità nella distribuzione delle attività e una maggiore equità nella rappresentanza delle diverse istanze locali. Ancora, si suggerisce di esplicitare



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

che in termini di gestione economico-finanziaria, AURI debba informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza e debba rispettare l’obbligo del pareggio di bilancio. Inoltre, si chiarisce che i costi di funzionamento dell’AURI sono in quota parte a carico del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale vigente. Infine, si ribadisce che AURI esercita le proprie funzioni nell’intero ambito territoriale ottimale - corrispondente al territorio regionale - e che le sue deliberazioni sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali, al fine di snellire gli *itera* decisionali e consentire alla stessa di operare in modo più efficiente.

Ancora, si inserisce tra gli organi di AURI, disciplinati all’articolo 4 della l.r. 11/2013, la figura del Direttore dell’Autorità, descrivendone all’art. 8-bis le qualifiche, le modalità di assunzione e le competenze minime che deve possedere e indicando i riferimenti normativi che ne disciplinano l’operato. Inoltre, la norma proposta specifica che tale soggetto è responsabile della gestione tecnica e amministrativa dell’Autorità e ne descrive puntualmente le funzioni, tra le quali rientra, in particolare, quella di definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e di coordinarne e organizzarne l’attività.

Sempre in materia di organi dell’AURI, la presente proposta emendativa mira ad ampliare i poteri e le funzioni del Consiglio direttivo, al quale viene attribuito il compito, tra l’altro, di provvedere alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale, all’affidamento della gestione del SII e del SGIR, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale, nonché di gestire i rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori, nonché di occuparsi delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Quanto all’Assemblea, il presente atto emendativo propone che alla stessa spetti l’adozione dello schema di Statuto e del regolamento di organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo, la cui approvazione definitiva è di competenza della Giunta regionale, come peraltro successivamente precisato anche all’interno dell’articolo 9 (Statuto e regolamento di organizzazione) per superare alcune criticità procedurali emerse nel tempo. Infine, allo scopo di rendere maggiormente efficace l’attività dell’Assemblea e di garantire la piena rappresentanza di tutto il territorio regionale, si propone di prevedere che, in seconda convocazione, le deliberazioni della stessa sono valide purché sia presente almeno un quarto dei comuni componenti che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione. Inoltre, al fine di rafforzare il rapporto tra l’AURI e la comunità regionale e ricucire il rapporto tra la stessa e il territorio nella quale si svolgono i servizi dalla stessa gestiti, si propone di stabilire che l’Assemblea,



Gruppo assembleare
Lega Umbria


Il Consigliere
Daniele Carissimi

nell'esercizio delle proprie funzioni, assicuri la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.

Sempre nella prospettiva di rafforzare il rapporto tra l'Autorità e il territorio, la presente proposta di emendamento prevede poi di specificare, all'interno dello Statuto, che nel Consiglio Direttivo sia garantita la presenza di almeno un sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici, vista la loro importanza strategica e il loro impatto sul territorio. Nello stesso senso, la presente proposta emendativa, come anticipato, conferma l'importanza della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti, semplificandone la struttura e i procedimenti decisionali, e introduce un nuovo organo, la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la cui finalità è quella di garantire la rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti all'interno del territorio regionale, consentendo a questi ultimi di avere un luogo e un momento di confronto per rappresentare all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi della qualità impiantistica, nonché le eventuali proposte di miglioramento.

Sotto il profilo organizzativo, infine, con la presente proposta emendativa si mira a confermare le norme già originariamente inserite nella proposta di legge di cui all'Atto 930 depositato il 26 maggio 2021 e volte a fornire specifiche indicazioni circa le modalità di assunzione del personale di AURI, nonché a specificare il potere dell'AURI di avvalersi degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali al fine di accertare e contestare l'eventuale commissioni delle violazioni previste dai regolamenti adottati, ferma restando naturalmente la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Da ultimo, un cenno merita anche la proposta volta ad inserire all'interno della l.r. 11/2013 e, segnatamente, all'articolo 13-bis, la disciplina relativa alle caratteristiche del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti, all'*iter* per la sua predisposizione e approvazione, nonché i suoi contenuti. Si è ritenuto invero che la sede più appropriata per tale norma, attualmente contenuta nella l.r. 11/2009 (anch'essa in fase di revisione) sia la l.r. 11/2013, la quale si occupa dell'organizzazione e gestione del SGIR e già contiene, al suo articolo 13, la disciplina del Piano d'ambito per il servizio idrico.



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

RELAZIONE TECNICA


Si descrivono di seguito gli effetti finanziari di ciascun articolo, secondo la numerazione della proposta emendativa.

Articolo 1. Si introducono modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2013. Con il comma 1 viene inserito un periodo iniziale volto a precisare l'ambito di applicazione della legge e a chiarire il perimetro in termini regolativi dei servizi pubblici ambientali di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il comma 2 sopprime il riferimento all'obiettivo "rifiuti zero" sostituendolo con il principio di prossimità. Il comma 3 introduce invece uno dei principi guida dell'economia circolare "*Do No Significant Harm*" (DNSH) recentemente introdotto a livello europeo per ridurre l'impatto delle attività svolte sulle principali matrici ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile. Trattasi di disposizioni generali e di principio, in sé neutrali dal punto di vista finanziario.

Articolo 2. Introduce modifiche all'articolo 3 della l.r. 11/2013 istitutivo dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI). Viene in primo luogo inserita un'esplicita disposizione in merito all'articolazione territoriale di AURI, con una sede legale a Perugia e due sedi operative, una a Perugia ed una a Terni, al fine di garantire una maggiore omogeneità nella distribuzione delle attività e una maggiore equità nella rappresentanza delle diverse istanze locali. Attualmente, lo Statuto di AURI (approvato con Deliberazione Assemblea dell'AURI n. 1 del 29/02/2016) stabilisce che l'Autorità ha sede legale in Perugia (articolo 3, comma 1) e quattro sedi operative territoriali decentrate corrispondenti alle sedi dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati. Pertanto, la disposizione emendativa introduce di fatto una semplificazione nell'articolazione territoriale dell'Autorità da cui non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Il comma aggiuntivo 1-bis prevede che l'Autorità imposti la propria attività su criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza ed introduce il vincolo del pareggio di bilancio.

Il comma 3 sostituisce integralmente il comma 4 dell'articolo 3 della legge ribadendo da una parte che l'Autorità esercita le proprie funzioni nell'intero ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale e precisando che l'Autorità ha potestà regolamentare in relazione alle funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale,



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi


regionale e dal proprio statuto. La disposizione ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Con il comma 6-bis aggiuntivo infine si precisa che i costi di funzionamento di AURI sono a carico in quota parte del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale vigente; da tale disposizione non possono quindi generarsi oneri finanziari per il bilancio regionale inerenti ai costi di funzionamento dell'Autorità. Infine viene introdotta una disposizione semplificazione procedurale prevedendo che le deliberazioni dell'Autorità sono validamente assunte negli organi della stessa, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli enti locali.

Articolo 3. Apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2013 relativo agli organi dell'Autorità, introducendo la figura del Direttore che si affianca a quelli già previsti (il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Assemblea, il Revisore unico dei conti). La modifica genera oneri finanziari che concernono in buona sostanza il compenso del Direttore di AURI. Tali spese sono totalmente coperte, come previsto dall'articolo 3, comma 6 bis introdotto con la presente proposta emendativa, dagli introiti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Si prevede altresì che agli organi dell'AURI è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall'art. 84 del d.lgs. 267/2000

Articolo 4. Modifica l'articolo 5 della l.r. 11/2013 riguardante le funzioni del Presidente dell'AURI, stabilendo che il Presidente convoca e presiede l'Assemblea (oltre al Consiglio direttivo) stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e dirigendo i lavori. La disposizione ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 5. Modifica l'articolo 6 della l.r. 11/2013 riguardante la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo di AURI le cui funzioni vengono ampliate rispetto a quanto attualmente previsto. In particolare, viene attribuito al Consiglio direttivo il compito di provvedere alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale, all'affidamento della gestione del SII e del SGIR, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale, nonché di deliberare il conferimento dell'incarico al direttore e adottare l'atto di individuazione del revisore unico dei conti e del revisore supplente previa estrazione a sorte. Spetta al Consiglio inoltre il compito di



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare

Legge Umbria


Il Consigliere

Daniele Carissimi

stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti. Trattasi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

Articolo 6. Incide sull'articolo 7 della l.r. 11/2013 che descrive la composizione e le funzioni dell'Assemblea. Con il comma 1, in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 4 della proposta emendativa, si precisa che l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AURI. All'Assemblea spetta poi l'approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione di AURI (comma 3), predisposto dal Consiglio direttivo, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale. Del pari, viene previsto che spetti all'Assemblea il compito di approvare l'entità dell'indennità dovuta ai comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di smaltimento. Inoltre, allo scopo di rendere maggiormente efficace l'attività dell'Assemblea si introduce il principio per cui (commi 7 e 8) in seconda convocazione, le deliberazioni della stessa sono valide purché sia presente almeno un quarto dei comuni componenti, rappresentanti almeno la maggioranza assoluta della popolazione regionale. Infine, con il comma 9, che introduce il comma 5-bis, si prevede che l'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicuri la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. Trattasi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

Articolo 7. Viene sostituito l'articolo 8 della l.r. 11/2013 che descrive il Revisore unico dei conti dell'AURI. Il Revisore unico esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria, viene individuato con atto del Consiglio direttivo e nominato dall'Assemblea. Dall'attuazione della disposizione derivano oneri finanziari che consistono nel compenso spettante al Revisore unico dell'AURI, stabilito dall'Assemblea sulla base di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000. Tali oneri rientrano tra i costi di funzionamento di AURI e quindi coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 bis introdotto dalla presente proposta emendativa, senza gravare sul bilancio regionale.



Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Articolo 8. Introduce l'articolo 8-bis all'interno della l.r. 11/2013, che disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Direttore dell'Autorità. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.


Articolo 9. Apporta modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/2013 riguardanti le modalità di approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

Articolo 10. Viene modificato l'articolo 11 della l.r. 11/2013 che descrive l'articolazione organizzativa, le risorse umane e strumentali dell'AURI, necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Il comma 1 adegua la disposizione vigente all'introduzione della figura del Direttore e il comma 3 allinea la disposizione alle modifiche apportate ad altre disposizioni della legge.

Articolo 11. Modifica l'articolo 12 della l.r. 11/2013 relativo alle funzioni attribuite alla Regione sopprimendo quelle relative all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio direttivo, qualora non intervenga in caso di mancata attuazione dei Piani d'ambito o nel caso di inadempienze del gestore derivanti dalla convenzione o dal contratto di servizio. Viene altresì soppresso l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nel caso di mancata o ritardata approvazione da parte dell'AURI dei Piani d'ambito per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e dei programmi annuali delle attività e degli interventi. L'abrogazione di tali disposizioni risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 12. Viene apportata una modifica all'articolo 13 relativo al Piano d'ambito per il servizio idrico, prevedendo che questo possa essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 13. Integra la l.r. 11/2013 con l'introduzione dell'articolo 13 bis dedicato al Piano d'ambito nonché ulteriori disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti. I commi 1, 2 e 3 descrivono la procedura di approvazione del Piano d'ambito e sono



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

dunque neutrali dal punto di vista finanziario. Il comma 4 descrive gli elementi essenziali del Piano d'ambito che sono: il modello di raccolta dei rifiuti da attuare nell'intero ambito territoriale ottimale; le modalità per la progressiva attuazione dei servizi di tariffazione previsti dal d.lgs. 152/2006; la ricognizione degli impianti presenti nel territorio e la programmazione annuale dei flussi; la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti; il piano finanziario che deve indicare le risorse disponibili, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato; le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

Infine il comma 6 stabilisce che il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o sulla base di criteri e indirizzi della Giunta regionale. La disposizione ha natura ordinamentale neutrale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 14. Il comma 1 introduce all'interno della l.r. 11/2013 il Titolo II - BIS (Forme di collaborazione) ed il Titolo II - TER (Vigilanza, sanzioni e poteri sostitutivi). Trattasi di modifica avente natura tecnico-normativa neutrale dal punto di vista finanziario. Il comma 2 invece introduce, nell'ambito del Titolo II - bis gli articoli 18-ter (relativo alla Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti) e l'articolo 18-quater (relativo alla Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

L'articolo 14-bis descrive la Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti quale organismo di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità dei servizi erogati. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri per la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio d'Ambito. Il comma 3 stabilisce che la partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso. La norma ha quindi carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 14-ter istituisce invece la Consulta dei Gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in rappresentanza degli interessi dei gestori dei servizi operanti nell'Ambito territoriale ottimale. L'AURI con proprio atto individua i criteri



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

riguardanti la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa deliberazione del Consiglio d'Ambito. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 inserisce invece nel Titolo II-ter l'**articolo 13-quinquies**, relativo alle attività di vigilanza e alle sanzioni, e l'**articolo 13-sexies** riguardante l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'**articolo 14-quater** prevede che per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali o di specifiche convenzioni con enti di controllo e le forze di polizia provinciale e locale. Gli eventuali oneri finanziari generati dall'attuazione della norma attengono ai costi di funzionamento dell'Autorità e sono coperti dalle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'**articolo 14-quinquies** disciplina i poteri sostitutivi che intervengono nel caso di accertata inerzia o gravi inadempimenti da parte dell'AURI. La Giunta regionale, nel caso in cui gli adempimenti non vengano posti in essere, provvede alla nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI. La norma non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 15. Vengono abrogati gli articoli 10 e 14 della l.r. 11/2013. Trattasi di fatto di una norma di coordinamento, neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto i due articoli vengono riformulati negli articoli 13 e 14 della presente proposta emendativa.

Articolo 16 L'articolo contiene disposizioni transitorie e finali, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17. L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che dall'attuazione della legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa inoltre che tutte le amministrazioni interessate dall'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

L'emendamento nel suo complesso non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Il Consigliere Regionale

Daniele Carissimi



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219

Gruppo assembleare
Legge Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

APPROVATO

Perugia, 29 aprile 2024

**Ai Presidenti
Della Prima e Seconda Commissione
Consiliare Permanente**

**OGGETTO: Proposta di sub-emendamento alle proposte di emendamento
prot. n. 20240002828 del 12 aprile 2024**

L'emendamento alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all' articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 13-bis;”.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA


L'emendamento è solo finalizzato a sopprimere ad un errore materiale non essendo stato riportato che il Consiglio Direttivo adotta parallelamente oltre il piano d'ambito per la gestione dei rifiuti anche quello per il Servizio Idrico Integrato.

Il Consigliere Regionale

Daniele Carissimi

DANIELE
CARISSIMI
29.04.2024
11:37:17
GMT+00:00







Regione Umbria

Giunta Regionale

APPROVATI
S

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

SUB-EMENDAMENTO AGLI EMENDAMENTI, prot. n. 20240002828-193522/475 del 12.04.2024, ALLA PDL n. 930 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI".

Assessore ROBERTO MORRONI

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06100 PERUGIA

TEL. 075 504 5129
FAX 075 504 5565
roberto.morroni@regione.umbria.it

Il comma 4 dell'articolo 16 (Disposizioni transitorie e finali) degli Emendamenti prot. n. 20240002828-193522/475 del 12.04.2024, è sostituito dai seguenti:

"4. Le previsioni dei Piani d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti vigenti, si applicano sino alla approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 11/2013 come inserito dall'articolo 13 della presente legge.

4 bis. L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2027, all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 13 bis della l.r. 11/2013, come inserito dall'articolo 13 della presente legge, relativo all'intero territorio regionale, individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi.

4 ter. Ai fini di cui al comma 4 bis, l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei rapporti in corso che vengano a naturale scadenza fino al subentro dell'affidatario a regime dei servizi di superficie, da individuare durante



la fase di transizione di cui al paragrafo 2.7 della relazione generale al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 360 del 14 Novembre 2023 e, in mancanza delle predette disposizioni contrattuali, il rinnovo delle gestioni nel rispetto del principio dell'accesso al mercato.”.

Relazione

Il presente sub-emendamento si rende necessario per due ordini di motivi:

- in primo luogo perché occorre regolamentare il periodo transitorio necessario per il passaggio dall'attuale configurazione dei servizi e impianti per la gestione dei rifiuti alla nuova configurazione prevista nel PRGR approvato con Delibera Assemblea Legislativa n. 360/2023, con particolare riferimento all'entrata in esercizio del termovalorizzatore prevista per il 31/12/2027 il cui utilizzo permetterà la dismissione degli impianti di stabilizzazione dei rifiuti e la conseguente rimodulazione dei servizi di trattamento;
- il secondo motivo sta nel fatto che, in questo modo4-le modifiche alla legge regionale n.11/2013, come disposte dagli emendamenti sostitutivi dell'articolato dell'atto n. 930, conterranno anche le previsioni del capitolo 4 del PRGR ponendosi in linea con quanto proposto dalla Giunta Regionale nel proprio Disegno di Legge approvato con DGR n. 303 del 3 aprile 2024 che ha già ottenuto il nulla osta del Comitato Legislativo e quello del servizio bilancio della regione.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il presente emendamento non comporta alcuna spesa per la Regione.

Perugia 03-05-2024

Roberto Morroni
Assessore all'Ambiente della Regione Umbria